

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

L'anno duemilaventuno il giorno 31(trentuno) del mese di Marzo, presso la sede degli uffici del CEFPAS, in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1

Tra

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, di seguito definito "Committente"

E

l'ing. Giuseppe Michele Rivituso, C.F. [REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED] residente a [REDACTED] iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Caltanissetta al n. 1190, P. IVA 01829310851, PEC giuseppemichele.rivituso@ingpec.eu di seguito definito "Professionista".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

In esecuzione della citata deliberazione rep. n. 269 del 31/03/2021 si affida al Professionista l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Centro ai sensi degli articoli n.17 e n.31 del D, Lgs n.81/2008 e s.m.i.

ART. 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

L'incarico sarà espletato dal summenzionato professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali.

Il Professionista incaricato è tenuto alla massima riservatezza ed al segreto d'ufficio sulle notizie ed i dati di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. L'intero complesso delle notizie ed ogni altra informazione, acquisite nell'ambito dell'affidamento dell'incarico, non dovrà, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicato o divulgato a terzi, né potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli contemplati nel presente disciplinare.



Il Professionista incaricato sottoscrivendo il presente contratto si impegna ad assumere il ruolo di RSPP con la massima diligenza. Il RSPP è direttamente ed esclusivamente responsabile verso terzi per i danni arrecati dalla sua attività.

ART. 3 NATURA GIURIDICA E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il professionista svolgerà le proprie attività in piena autonomia, senza alcun legame di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del CEFPAS. Il professionista presterà la propria opera professionale nell'interesse esclusivo del CEFPAS. Non ha l'obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro settimanale, resta fermo che lo stesso dovrà, comunque, assicurare la propria presenza al CEFPAS, tutte le volte che ne sussisterà l'esigenza.

Il professionista dovrà relazionarsi con le strutture aziendali preposte, mantenendo con esse un collegamento continuo al fine di concertare e condividere le migliori azioni da intraprendere.

I compiti, definiti dall'art. 33 del D. Lgs n. 81/2008 dovrà assolvere sono:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività;
- d) proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- f) Fornitura ai lavoratori di informazioni su:
 1. rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della ditta in generale;
 2. misure e attività di protezione adottate;
 3. rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, normative di sicurezza e disposizioni interne in materia;
 4. pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparatori pericolosi, sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 5. procedure concernenti il pronto soccorso, la lotta antincendio, la evacuazione dei lavoratori;
 6. nominativo del Medico Competente;
 7. nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46



del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;

8. aggiornamento del DVR di cui ai punti 2 e 3 del verbale Spresal n.10 allegato al presente contratto;
9. redazione del DUVRI di cui al punto numero 1 del verbale Spresal n.10 allegato al presente contratto;
10. supporto professionale alle strutture del Cefpas per la redazione dei DUVRI e sottoscrizione da parte dello stesso professionista, previa verifica della correttezza della documentazione predisposta dagli uffici.

Per lo svolgimento dei predetti compiti il RSPP:

- sarà informato circa:
 1. la natura dei rischi;
 2. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 3. la descrizione degli impianti e delle attività della ditta;
 4. i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 5. le prescrizioni degli organi di vigilanza;

È, inoltre, obbligato a:

- a) far presente al Committente evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento.
- b) a relazionare sulle attività svolte a semplice richiesta del Committente, senza ulteriori compensi
- c) partecipare a riunioni indette dal Committente.

ART. 4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL COMPENSO

L'ammontare del compenso onnicomprensivo è pari € 4.850,00 per le prestazioni come di seguito indicate:

- incarico di RSPP per tre mesi: € 450,00 mensili iva esclusa;
- aggiornamento del DVR: € 3.000,00 iva esclusa;
- redazione del DUVRI (verbale n. 10): € 500,00.

ART. 5 PAGAMENTI

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del Certificato di Regolarità Contributiva che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti della cassa previdenziale.

La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva 01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si obbliga espressamente a produrre dichiarazione riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

ART. 6 OBBLIGHI LEGALI

Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico professionale e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della leggi e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dal CEFPAS. È, inoltre, obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.

ART. 7 VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto nella documentazione ivi citata.

Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dal Committente può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato. In difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare sono a carico dei Professionisti.

ART. 8 DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico in oggetto si intende conferito dal 31 marzo 2021 e sino al 30 giugno 2021.



ART. 9 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Professionista è responsabile civilmente e professionalmente per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

La penale non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

È consentita a favore della committente l'anticipata risoluzione del contratto in caso di interruzione e successiva risoluzione del contratto.

Le parti del contratto convengono che il presente contratto potrà essere risolto su richiesta della committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Professionista a mezzo pec, nel caso in cui gli stessi siano inadempienti ad una qualsiasi delle obbligazioni del presente contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi giorni 15 (quindici) dal ricevimento della diffida scritta inviata dalla Stazione Appaltante.

È, inoltre, facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10% dell'importo del corrispettivo sul quale è stata calcolata.

È facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge.

La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 10 RECESSO DAL CONTRATTO

La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, al Professionista verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

ART. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il Committente ed i Professionisti. Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta giorni, verranno deferite al foro di Caltanissetta.



ART. 12 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 13 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal Professionista saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

ART. 14 RINVIO


Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alla documentazione richiamata nell'avviso di selezione e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'eventuale registrazione, in caso d'uso, sarà a carico della parte richiedente.

Il presente contratto si compone di n. 6 (sei) pagine.


IL PROFESSIONISTA

Ing. Giuseppe Michele Rivituso


IL COMMITTENTE
IL DIRETTORE DEL CENTRO
Ing. Roberto Sanfilippo


Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le clausole ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

IL PROFESSIONISTA

Ing. Giuseppe Michele Rivituso


IL COMMITTENTE
IL DIRETTORE DEL CENTRO
Ing. Roberto Sanfilippo
